

In data odierna, 26 settembre 2017 in Bologna,

tra

UNIPOL BANCA S.p.A.

e

le delegazioni sindacali:

FABI	rappresentata dai sigg.ri	Adriano Di Martino, David Lena e Mattia Pari;
FIRST/CISL	rappresentata dai sigg.ri	Marco Militerno, Vincenzo Montevago, Paola Pisco e Marta Proietti;
FISAC/CGIL	rappresentata dai sigg.ri	Gianfranco Bruschi, Fabio Naldi e Paolo Riga;
U.G.L.	rappresentata dai sigg.ri	Raffaello Andalò;
UIL C.A.	rappresentata dai sigg.ri	Marco Aversa, Alberto Forlai e Claudio Migliorini;

PREMESSO CHE

- in data 16 luglio 2015 è stato sottoscritto apposito accordo sindacale con il quale le Parti si sono date atto di aver esperito e concluso la procedura di confronto sindacale, prevista a livello contrattuale e legale, avviata con lettera del 7 maggio 2015 ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. 19 gennaio 2012;
- l'art. 4 del predetto accordo sindacale prevede il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore credito, con adesione volontaria del personale interessato ed in possesso dei requisiti richiesti nelle modalità e nei termini previsti dal vigente CCNL, dai vigenti accordi di settore e dal Decreto Ministeriale n. 83486/2014 e successivi aggiornamenti;
- in sede di verifica del numero delle domande di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro già definite, le Parti – al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi, compreso il costo del personale, necessari in relazione agli andamenti economici aziendali - in aggiunta alle due scadenze temporali di accesso al Fondo di Solidarietà già definite nel predetto accordo sindacale, hanno ritenuto opportuno, con i successivi accordi sindacali del 20.5.2016 e del 23.3.2017, introdurre due nuove finestre al fine di consentire l'ingresso anche al personale non dirigente, che avrebbe maturato i requisiti pensionistici rispettivamente dall'1.1.2020 al 31.7.2020 e dal 1.8.2020 al 30.4.2021, nonchè per i dipendenti appartenenti alla categoria dei dirigenti;
- al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà al personale, eventualmente anche appartenente alla categoria dei dirigenti, che matura i requisiti pensionistici dal 1.5.2021 al 31.12.2022, le Parti hanno verificato la possibilità di introdurre un'ulteriore nuova finestra;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 4 del predetto accordo sindacale del 16 luglio 2015, si conviene di fissare un'ulteriore data di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a far tempo dal 1° dicembre 2017 (cessazione 30 novembre 2017) per il personale che matura i requisiti pensionistici dal 1.5.2021 al 31.12.2022, previa risoluzione consensuale a definizione del rapporto di lavoro che avverrà mediante conciliazione in sede sindacale o

presso la Direzione Territoriale del Lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro rimane ferma anche in presenza di malattia o altro evento sospensivo del rapporto di lavoro (ad esempio, aspettativa), senza necessità di ulteriore definizione fra il dipendente e la Società.

3. Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore credito avverrà in favore di tutti i dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti, appartenenti a qualsivoglia categoria, compresi i dirigenti.

L'accesso al Fondo di Solidarietà tramite la predetta finestra potrà avvenire per il personale che aderirà all'apposito bando che avrà scadenza entro e non oltre il 10.11.2017.

4. Restano valide tutte le altre clausole del predetto accordo sindacale del 16 luglio 2015, in quanto applicabili.

Si precisa che l'incentivo "base" di cui al secondo alinea del punto a) dell'art. 4 del predetto accordo, sarà pari al 28% della Retribuzione Annuale Lorda Fissa del dipendente riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, è prevista un'integrazione all'incentivo all'esodo il cui importo lordo sia pari – per ogni mese di permanenza al Fondo di Solidarietà – allo 0,80% della Retribuzione Annuale Lorda Fissa del dipendente riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro.

5. Le Parti effettueranno entro il 15.12.2017 apposito incontro per verificare il numero delle domande di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro già presentate da coloro in possesso dei requisiti pensionistici previsti nel presente accordo.

Nell'ambito del predetto incontro di verifica le Parti - al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi, compreso il costo del personale, necessari in relazione agli andamenti economici aziendali - valuteranno il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà, con i trattamenti economici e normativi sostanzialmente previsti nel presente accordo ed in quello del 16 luglio 2015, anche per i lavoratori che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO nell'arco temporale fra l'1.1.2023 e il 31.12.2024.

Unipol Banca S.p.A.



FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

U.G.L.

UIL C.A.



Bologna, 26 settembre 2017


Spettabili OO.SS.

Unipol Banca – nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti e qualora si consegua una sostanziale ed effettiva certezza delle uscite dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo del 26/9/2017, secondo le modalità e le tempistiche in esso previste – darà progressivamente corso ad un numero di proroghe e/o conferme dei contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, corrispondente alle uscite registrate per accedere al Fondo di Solidarietà del settore credito con la finestra del 1° dicembre 2017, al fine di assicurare la necessaria copertura delle esigenze produttive aziendali.

In via eccezionale e straordinaria, si precisa che – all’interno del “bacino” complessivamente sopra individuato – l’Impresa si impegna ad effettuare un numero di trasformazioni a tempo indeterminato pari al 20% delle predette uscite.


Cordiali saluti.


UNIPOL BANCA S.p.A.



PER RICEVUTA



per ricevuta


F.R.


F. R.

Fabio Feltri

F.R.
